COMUNE DI ARDEA	
(Prov. di Roma) REP 5159	
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	
FARMACI, PARAFARMACI E DI ALTRI GENERI VENDIBILI	
NELLE FARMACIE COMUNALI DI ARDEA.	
L'anno duemilaquattordici e, addì venticinque del mese di settembre, in	
Ardea e nella residenza comunale,	
avanti a me Dott.ssa Marina INCHES in qualità di Segretario Generale del	
comune di Ardea autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica	
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.	
18 agosto 2000 n. 267, si sono costituiti:	
Da una parte:	
- Il Dott. Cosimo MAZZONE nella sua qualità di Dirigente della III^ Area	
in nome e nell'interesse del Comune di Ardea e nell'interesse del quale	
agisce, codice fiscale 80108730583 – Partita I.V.A 02300511009 di seguito	
nel presente atto denominato semplicemente "Comune";	
E dall'altra:	
- Il Sig. Renato DE FALCO nato a Napoli il 25/8/1949 C.F.	
DFLRNT49M25F839P in qualità di Amministratore Unico e, quindi, di	
rappresentante della ditta FARVIMA MEDICINALI spa con sede in via	
Napoli 220 – 80025 – Calandrino (NA) iscritta presso il Registro delle	
Imprese di Napoli con numero REA 227649 P.IVA e C.F. e n. iscrizione	
00292250636 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di	
seguito nel presente atto denominata semplicemente "Aggiudicatario".	

PREMESSO	
<b>Che</b> con determinazione dirigenziale n. 20/2014 si procedeva all'avvio della	
procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario per la fornitura di	
farmaci per le farmacie comunali;	
Che con determinazione n. 29/2014 è stato aggiudicato provvisoriamente	
alla ditta FARVIMA MEDICINALI spa l'appalto di cui sopra;	
Che con determinazione dirigenziale n. 39/2014 è stato aggiudicato	
definitivamente l'appalto alla Ditta FARVIMA MEDICINALI spa con sede	
in Calandrini (NA) via Napoli n. 220 – 80025 - per la fornitura dei farmaci	
alle farmacie comunali;	
Art.1 Oggetto del contratto.	
Oggetto del presente contratto è la fornitura senza vincolo di esclusiva di	
farmaci (etici, SOP, OTC, galenici industriali, stupefacenti di cui al DPR	
309/90 e alla 1. 49/2006, veterinari, omeopatici, fitoterapici, materie prime	
 per le preparazioni magistrali) parafarmaci e di ogni altro prodotto	
necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali di	
Ardea.	
La fornitura avrà la composizione percentuale come da tabella art. 1 del	
 Capitolato Speciale d'Appalto.	
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio	
italiano.	
Le ubicazioni delle farmacie comunali presso le quali dovrà essere	
consegnata la fornitura sono :	

Farmacia comunale n. 1 – v.le San Lorenzo 139 – 00040 Ardea (RM);	
Farmacia comunale n. 2 – v.le Nuova Florida 111 – 00040 Ardea (RM);	
La fornitura è assegnata ad un unico lotto.	
Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti	
dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale	
accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che	
qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non	
materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente	
contratto.	
Art. 3 – Importo dell'Appalto.	
L'ammontare del presente contratto è previsto in €200.000,00 complessivi	
L'ammontare del presente contratto è previsto in €200.000,00 complessivi iva esclusa.	
iva esclusa.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa	
iva esclusa.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in	
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.  Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a	
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.  Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Aggiudicatario.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.  Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Aggiudicatario.  Art. 4 – Durata del contratto.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.  Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Aggiudicatario.  Art. 4 – Durata del contratto.	
iva esclusa.  Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo, pertanto la predetta spesa non impegna il Comune in nessun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.  Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Aggiudicatario.  Art. 4 – Durata del contratto.	

scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune di	
Ardea, salvo che dovesse verificarsi la vendita a terzi soggettivi entrambe le	
farmacie comunali, evento al cui verificarsi si determinerà la cessazione	
immediata del presente contratto, senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo,	
dal Comune di Ardea all'aggiudicatario.	
Art. 5 – Modalità di fornitura e servizi.	
All'Aggiudicatario è richiesto di dare inizio alla fornitura anche nelle more	
della stipulazione del contratto, dopo l'avvenuta comunicazione	
dell'aggiudicazione definitiva, nel pieno rispetto delle disposizioni recate in	
materia dal D.lgs 163/2006.	
Per quanto non espressamente riportato si manda all'art. 6 del Capitolato	
Speciale d'Appalto.	
Art. 6 – Pagamenti.	
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato, cos' come determinato	
dall'art. 5 del Capitolato, sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo	
ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da	
sur C/C bancario dell'Aggiudicatario i cui estrenni e coordinate dovidino	
	Ardea, salvo che dovesse verificarsi la vendita a terzi soggettivi entrambe le farmacie comunali, evento al cui verificarsi si determinerà la cessazione immediata del presente contratto, senza che nulla sia dovuto, ad alcun titolo, dal Comune di Ardea all'aggiudicatario.  Art. 5 – Modalità di fornitura e servizi.  All'Aggiudicatario è richiesto di dare inizio alla fornitura anche nelle more della stipulazione del contratto, dopo l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nel pieno rispetto delle disposizioni recate in materia dal D.lgs 163/2006.  Per quanto non espressamente riportato si manda all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.  Art. 6 – Pagamenti.  Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato, cos' come determinato

essere indicati sulle fatture.	
Art. 7 - Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano	
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di	
normativa antimafia"	
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore	
dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui alla legge in oggetto.	
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno	
transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società	
Poste italiane s.p.a.	
Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.	
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore	
dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il	
presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola	
di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
 n. 136/2010.	
 Ai fini del presente atto il conto dedicato è il seguente:IBAN	
IT33Q0616002809000019035C00 Cassa di Risparmio Firenze Ag. 9;	
E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
acconto o in saldo per la Ditta FARVIMA MEDICINALI srl il Sig. Renato	

De Falco – Amministratore Unico - al quale potranno essere effettuati i	
pagamenti relativi al presente contratto con esonero dell'Amministrazione,	
da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.	
Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente	
contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n.	
163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di euro	
10.00000, a mezzo polizza fideiussoria n. CE77/14/09/0240in data	
10/9/2014 stipulata con la società Confidi Centrale.	
La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le	
modalità previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione	
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
esecuzione del servizio.	
Art. 9 - Inadempimenti.	
In caso di mancata consegna totale o parziale dei prodotti, o di mancata	
corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, le farmacie comunali	
 potranno approvvigionarsi, a loro insindacabile giudizio, presso altra ditta	
addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo sostenuto, fatto	
salvo il risarcimento dei danni subiti.	

	Art.	10	<u> </u>	Per	nal	lità
--	------	----	----------	-----	-----	------

Nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad	
un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini	
stabiliti, il Comune, tramite il competente sevizio, potrà irrogare una penale	
corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della	
contestazione con un minimo di € 100,00;	_
nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere	_
	_
irrogata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine	
oggetto della contestazione, con un minimo di € 30000;	
nel caso di inadempienze alle modalità e termini di prestazione della	
fornitura e dei servizi connessi di cui all'art. 5 del capitolato, potrà essere	
irrogata una penale pari ad € 250,00 per ogni inadampienza.	_
Le penalità di cui sopra vengono applicate previa contestazione scritta da	_
parte del Direttore di ogni singola farmacia.	_
Decorsi i 5 gg dal ricevimento della contestazione, senza che	
l'Aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte accolte	
favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.	
Per il rimborso delle spese, la refusione dei danni e il pagamento delle	
penali, il Comune di Ardea potrà alternativamente procedere mediante	_
trattenuta sui crediti dell'Aggiudicatario per consegne già effettuate o	_
avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10 del capitolato, che	
in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.	

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa.	
Oltre a quanto previsto dal capitolato Speciale d'appalto e dall'art. 1453 del	
c.c. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono	
motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456	
del c.c., le seguenti ipotesi:	
mancata effettuazione dei servizi previsti dal Capitolato;	
consegna di medicinali scaduti;	
ripetuti ritardi nella consegna;	
superamento su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti	
mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per il	
Comune;	
apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;	
messa in liquidazione o in altri casi di cessazione di attività	
dell'aggiudicatario;	
frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi	
contrattuali;	
gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa	
di forza maggiore;	
 gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto	
ordinato.	
Per quanto non riportato si rimanda all'art. 9 del capitolato speciale	
d'appalto.	

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.	
Art. 13 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di	
bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo	
carico dell'appaltatore.	
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono	
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione	
in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
Art - 14 Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati	
personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del	
trattamento dei dati raccolti è il Comune di e che, relativamente agli	
adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto	
trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.	
Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato	
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato	
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo	
sottoscrivono.	
Questo atto consta di n. 9 pagine intere, oltre quanto di questa e viene	
firmato così come segue:	
Per il Comune di Ardea – Il Dirigente Area III^	
f.to Dott. Cosimo Mazzone	

Per FARVIMA MEDICINALI spa	
f.to Sig. Renato De Falco	
Il Segretario Generale	
f.to Dott.ssa Marina Inches	